

COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

MUNICIPIO di SANNICANDRO di BARI

CERTIFICATO di AFFISSIONE

Prot. spec. n. 6973

Su conforme attestazione del Messo Comunale
Certifico che il ~~regolamento~~ presente regolamento
è stato affisso e pubblicato all'Albo Pretorio
del Comune dal 21-12-98
al 05-01-99

Sannicandro di Bari, 07-01-1999

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

IL MESSO COMUNALE
(*Michele Bellino*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Emma Ruffino

(Prov. di Bari)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELLÈ SANZIONI AMMINISTRATIVE

INDICE

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento

TITOLO II - Principi e istituti generali

- Art. 3 - Sanzioni amministrative
- Art. 4 - Principi di legalità
- Art. 5 - Disposizioni concernenti l'autore della violazione
- Art. 6 - Cause di non punibilità
- Art. 7 - Concorso di persone
- Art. 8 - Concorso di violazione
- Art. 9 - Violazioni continuate
- Art. 10 - Criteri per l'individuazione del dolo e della colpa grave
- Art. 11 - Criteri di determinazione della sanzione
- Art. 12 - Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa
- Art. 13 - Criteri di determinazione della responsabilità in caso di cessione dell'azienda
- Art. 14 - Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di cessione di azienda
- Art. 15 - Trasformazione, fusione e scissione di società
- Art. 16 - Ravvedimento
- Art. 17 - Sanzioni per omesso versamento dei tributi
- Art. 18 - Interessi moratori

TITOLO III - Procedimenti di contestazione ed irrogazione delle sanzioni.

La tutela cautelare. La rateazione dell'importo delle sanzioni

- Art. 19 - Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo
- Art. 20 - Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie
- Art. 21 - Decadenza e prescrizione
- Art. 22 - Riscossione delle sanzioni
- Art. 23 - Ipoteca e sequestro conservativo
- Art. 24 - Rateazione della sanzione
- Art. 25 - Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del comune e compensazione

TITOLO IV - Le misure delle sanzioni dei tributi comunali

CAPO I - *Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni*

- Art. 26 - Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione
- Art. 27 - Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione e per dichiarazione infedele
- Art. 28 - Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione
- Art. 29 - Sanzioni per omissio pagamento dell'imposta o del diritto
- Art. 30 - Adesione del contribuente

CAPO II - *Sanzioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*

- Art. 31 - Sanzioni per omessa o infedele denuncia
- Art. 32 - Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della denuncia e per denuncia infedele
- Art. 33 - Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa

Art. 34 - Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta

Art. 35 - Adesione del contribuente

CAPO III - Sanzioni in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni

Art. 36 - Sanzioni per omessa o infedele denuncia

Art. 37 - Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della denuncia e per denuncia infedele

Art. 38 - Sanzione per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa

Art. 39 - Sanzioni concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti, le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari

Art. 40 - Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo

Art. 41 - Adesione del contribuente

Art. 42 - Interessi moratori

Art. 43 - Sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento

CAPO IV - Sanzione in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni

Art. 44 - Sanzioni per l'omessa o infedele denuncia

Art. 45 - Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta

Art. 46 - Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta, alla mancata esibizione o invio di atti e documenti, alle inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari

Art. 47 - Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo

Art. 48 - Adesione del contribuente

Art. 49 - Interessi moratori

CAPO V - Sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili

Art. 50 - Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione o denuncia

Art. 51 - Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia e per quella infedele

Art. 52 - Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta

Art. 53 - Sanzione concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti ovvero le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari

Art. 54 - Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta

Art. 55 - Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo

Art. 56 - Adesione del contribuente

CAPO VI - Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni comunali

Art. 57 - Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni comunali

TITOLO V - La disciplina transitoria e finale

Art. 58 - Norme applicabili ai procedimenti in corso

Art. 59 - Definizione agevolata dei procedimenti in corso

Art. 60 - Norme applicabili alle violazioni commesse prima del 1° aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data

Art. 61 - Norme applicabili alle violazioni riferite a società, associazioni o enti commesse prima del 1° aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data

Art. 62 - Efficacia delle disposizioni regolamentari

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dall'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vengono disciplinate le sanzioni in materia di tributi locali, conformemente alle norme contenute nei Decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, n. 238 del 5-5-1998 e quello approvato dal Consiglio dei Ministri il 16-7-1998, recanti la riforma delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie, in vigore dal 1° aprile 1998.

Art. 2

Ambito di applicazione del regolamento

1. Nel titolo II del presente regolamento sono disciplinati i principi generali in materia di sanzioni e l'istituto del ravvedimento, che costituiscono concreta attuazione delle norme contenute nel Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e che si applicano a tutti i tributi di competenza del comune. Nel titolo III sono inserite le disposizioni in materia di procedimenti per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni, nonché le norme concernenti la tutela cautelare e la rateazione della sanzione. Nel successivo titolo IV sono fissate le misure delle sanzioni in relazione alle modifiche apportate dai Decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471 e 473, alla disciplina dei seguenti tributi locali:

- Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- Imposta comunale per l'esercizio d'impres e d'arti e professioni;
- Imposta comunale sugli immobili

2. Nel titolo V del presente regolamento sono contenute le necessarie disposizioni d'attuazione della disciplina transitoria.

TITOLO II
PRINCIPI E ISTITUTI GENERALI

Art. 3
Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie, che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
3. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.

Art. 4
Principio di legalità

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione (Principio di legalità).
2. Salvo diversa disposizione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più violazione punibile. Se la sanzione è stata già irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato (Principio d'irretroattività).
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni d'entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento d'irrogazione sia divenuto definitivo (Principio del favor rei).
4. Nell'applicazione del precedente terzo comma occorre considerare l'entità della sanzione disposta da ciascuna legge, ivi compresi interessi ed addizionali, ove previsti. La sanzione è irrogata con il procedimento previsto dall'art. 18 (Irrogazione delle sanzioni non collegate al tributo e di quelle accessorie) e dall'art. 17 (Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo), ivi compreso quanto stabilito in caso di definizione agevolata.

Art. 5
Disposizioni concernenti l'autore della violazione

1. La sanzione è riferita alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
2. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa. Non può essere assoggettato a sanzione colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.
3. Salvo che non si versi in un caso di concorso di persone nella commissione della violazione, risponde della violazione commessa in luogo del suo autore materiale colui che, con violenza o minaccia, ha indotto all'infrazione un altro soggetto o lo ha indotto in errore incolpevole ovvero si è avvalso, per la commissione della violazione, di persona anche temporaneamente incapace di intendere e di volere.
4. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave quando al consulente è stata richiesta la soluzione di problemi di speciale difficoltà.

5. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti s'intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, solo se commesse dopo il 1° aprile 1998.

Art. 6

Cause di non punibilità

1. Se la violazione è conseguenza d'errore sul fatto, l'agente non è responsabile, purchè, però l'errore non sia stato determinato da colpa.
2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito d'applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonchè, da indeterminatezza delle richieste d'informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento del tributo e delle sanzioni.
3. Il contribuente, il sostituto ed il responsabile d'imposta non sono unibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fallo che è stato denunciato all'autorità giudiziaria ed è addebitabile esclusivamente a terzi.
4. Non è punibile chi ha commesso il fallo per ignoranza della legge tributaria, purchè si tratti d'ignoranza inevitabile.
5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

Art. 7

Concorso di persone

1. Se ad una medesima violazione concorrono più persone, la sanzione prevista, si applica a ciascuna di loro.
2. E' però irrogata una sola sanzione se la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti. In questo caso il pagamento eseguito da uno dei responsabili solidali libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso di chi ha eseguito il pagamento nei confronti degli altri coobbligati solidali.

Art. 8

Concorso di violazioni

1. Chi, con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio.
2. Chi con una sola o con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali della stessa disposizione, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di un quarto.
3. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui ai commi 1 e 2, quella più grave aumentata di un quinto.
4. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali ed ai tributi di ciascun altro ente impositore.
5. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi la sanzione base è aumentata del triplo.
6. Il concorso è interrotto dalla constatazione della violazione.

7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può in ogni caso essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.

Art. 9 Violazioni continuate

1. Chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di un quarto.
2. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui al comma 1, quella più grave aumentata di un quinto.
3. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali ed ai tributi di ciascun altro ente impositore.
4. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi la sanzione base è aumentata della metà.
5. La continuazione è interrotta dalla constatazione della violazione.
6. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può in ogni caso essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.
7. Nei casi d'accertamento con adesione, in deroga ai commi 2 e 4, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale ed alla definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 gennaio 1997, n. 472, non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o d'irrogazione delle sanzioni.

Art. 10 Criteri per l'individuazione del dolo e della colpa grave

1. L'azione è dolosa quando la violazione, che è il risultato dell'azione o dell'omissione cui la legge ricollega la previsione della sanzione, è attuata dall'agente con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero è diretta ad ostacolare l'attività amministrativa d'accertamento.
2. L'azione è colposa quando la violazione, anche se è stata prevista, non è stata voluta dall'agente, ma si è verificata a causa della sua negligenza, imprudenza o imperizia o perchè non ha osservato le prescrizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti, negli ordini o nelle discipline.
3. Si ha colpa grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza d'elementari obblighi tributari.
4. Non si considera colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.
5. Il dolo e la colpa grave devono essere dimostrati dal funzionario responsabile. Ricade sull'autore della violazione l'onere di provare l'inesistenza della colpa e della colpa lieve che si presumono per il semplice fatto del comportamento trasgressivo.

Art. 11 Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo:
- alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente;
 - all'opera da lui svolta per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa;
 - alla sua personalità, desunta anche dai suoi precedenti fiscali;
 - alle sue condizioni economiche e sociali.

2. La gravità della violazione è desunta:

- dall'attività posta in essere dall'agente. La sanzione è applicata nella misura:
 - minima, stabilita dalla legge, nel caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo;
 - pari alla media dei limiti minimo e massimo della sanzione, nel caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;
 - massima, prevista dalla legge, nel caso d'omessa presentazione della denuncia;
 - pari alla media dei limiti minimo e massimo della sanzione, in caso di mancata esibizione o trasmissione d'atti o documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.
- dalla condotta dell'agente desunta da elementi di fatto. La sanzione è applicata:
 - nella misura determinata in conformità a quanto previsto dalla precedente lettera a) per il caso d'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, ridotta di 1/3 qualora la stessa denuncia sia comunque presentata con ritardo superiore a trenta giorni, fatto salvo il limite minimo previsto dalla legge, semprechè la violazione non sia stata formalmente accertata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative d'accertamento delle quali il trasgressore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza;
 - nella misura massima ove il trasgressore abbia tenuto comportamenti o compiuto atti rivolti a nascondere la violazione ovvero ad impedire o rendere difficoltosa l'attività, accertativa dell'ufficio comunale;
 - nella misura risultante dall'applicazione della precedente lettera a) ridotta di 1/5, fatto salvo, comunque, il limite minimo previsto dalla legge, ove il trasgressore abbia favorito l'attività accertativa acconsentendo ad ispezioni, richieste d'accesso e verifiche materiali, ovvero abbia provveduto all'esibizione o trasmissione d'atti e documenti richiesti od alla compilazione e restituzione al Comune di questionari.

3. L'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa è valutata in relazione alle seguenti attività poste in essere dal medesimo soggetto:

- richiesta di chiarimenti presentata al Comune in merito alle disposizioni violate;
- ogni altro comportamento idoneo ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa.

Nel caso in cui tali attività siano poste in essere prima della contestazione della violazione la sanzione applicabile ai sensi del precedente comma 2 è ridotta di 1/5 del suo ammontare, fatto salvo, comunque, il limite minimo previsto dalla legge.

4. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali. La sanzione è quindi applicata nella misura massima ai trasgressori che, in relazione ad accertamenti divenuti definitivi, risultano aver già commesso violazioni della medesima disposizione ovvero comportanti il mancato versamento di tributi comunali.

5. La sanzione è applicata nella misura minima ai trasgressori che alla data della modifica dell'atto di accertamento o contestazione, sono in almeno una delle seguenti condizioni economico-sociali, fatta salva la possibilità di cui al quarto comma dell'art. 19, su richiesta del contribuente:

- reddito imponibile IRPEF inferiore a £. 6.000.000 (sei milioni) annue;

2 - componente di nucleo familiare composto da più di sei persone;

3 - soggetto che versa in una delle seguenti situazioni di disagio:

a) minorazione fisica o psichica superiore ai 2/3;

b) tossicodipendenza e/o alcool dipendenza;

c) anziano ultrasessantacinquenne;

- componente di nucleo familiare nel quale sono presenti uno o più soggetti che versano nelle condizioni di cui al precedente n. 3).

La sussistenza delle condizioni di cui al presente comma è accertata dal Comune con ogni mezzo ritenuto idoneo (relazione Assistente Sociale, rapporto Polizia Urbana, altro), anche mediante autocertificazione dell'interessato.

6. Nel caso in cui le disposizioni di cui ai precedenti commi prevedano l'applicazione di differenti misure di sanzioni, quest'ultima è determinata nella misura maggiore, fatta salva l'applicazione della misura minima nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 5.

7. Nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso nella violazione delle stesse disposizioni oppure d'altre disposizioni che, pur essendo diverse, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità, la sanzione è aumentata:

- del dieci per cento se la violazione già irrogata è stata commessa relativamente ad una sola annualità d'imposizione;
- del venti per cento se la violazione già irrogata è stata commessa relativamente a due sole annualità d'imposizione;
- del trenta per cento se la violazione già irrogata è stata commessa relativamente a tre annualità d'imposizione.

8. L'aumento di cui al comma 7 è escluso nei casi in cui le violazioni già irrogate siano state definite con il pagamento della sanzione a seguito di definizione agevolata oppure attraverso il ricorso all'istituto del ravvedimento o dell'accertamento con adesione.

9. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, circostanze per le quali quest'ultima risulti superiore al triplo del tributo dovuto, la sanzione è ridotta a tale misura (triplo del tributo).

Art. 12

Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa

1. Nei casi in cui la violazione, che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.

2. Se la stessa violazione è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.

3. Per autore della violazione si presume, fino a prova contraria, chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

4. Obbligati in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata sono la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, salvo il diritto di regresso, secondo le disposizioni vigenti.

5. Quando la violazione è stata commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, sono obbligati al pagamento di una somma pari all'importo corrispondente alla sanzione più grave.

6. L'obbligazione di cui ai commi 4 e 5 si estingue se l'autore della violazione esegue il pagamento della sanzione irrogata o effettua il pagamento della sanzione più grave, nel caso d'irrogazione di sanzioni diverse.

7. Il pagamento della sanzione e, in caso d'irrogazione di sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le altre obbligazioni, nella sola ipotesi in cui la violazione sia stata commessa senza dolo o colpa grave.

8. Se l'autore della violazione non ha agito con dolo o colpa grave e non ha tratto diretto vantaggio dalla violazione, non può essere tenuto al pagamento della sanzione per una somma che eccede i cento milioni di lire, salvo quanto disposto in ordine alla definizione agevolata. È fatta comunque salva la responsabilità, per l'intero importo della sanzione, della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione.

9. Se l'autore della violazione ha eseguito il pagamento della sanzione nel limite di cento milioni di lire, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito è limitata all'eventuale eccedenza.

10. Se la violazione è commessa senza dolo o colpa grave la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, possono accollarsi il debito dell'autore della violazione.

11. La morte dell'autore della violazione, anche se avvenuta prima dell'irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue l'obbligazione del pagamento di cui sono responsabili la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, nei cui confronti il comune dovrà procedere ad irrogare la sanzione.

Art. 13

Criteri di determinazione della responsabilità in caso di cessione dell'azienda

1. Il cessionario dell'azienda è responsabile in solido per il pagamento del tributo e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. È fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata all'ammontare del debito che risulta, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione comunale.

3. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo e nel successivo art. 14 qualora la cessione sia avvenuta in frode ai crediti tributari, ancorché essa sia stata attuata con il trasferimento frazionato dei singoli beni.

4. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia stato effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

Art. 14

Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di cessione d'azienda

1. Su richiesta del cessionario, presentata al comune direttamente o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il funzionario responsabile del tributo deve rilasciare un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

2. Il certificato deve essere rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

3. Il certificato attestante l'inesistenza di contestazioni in corso, o recante l'attestazione dell'inesistenza di contestazioni già definite, in ordine alle quali i debiti sono stati soddisfatti, ha piena efficacia liberatoria nei confronti del cessionario. Lo stesso effetto si verifica quando il certificato non è rilasciato nel termine previsto dal comma 2.

Art. 15

Trasformazione, fusione e scissione di società

1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse, relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'art. 2499 del codice civile.

2. Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

Art. 16

Ravvedimento

1. Se la violazione non è stata ancora constatata e comunque non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari, o altre attività amministrative d'accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta:

- a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di una rata, se esso è eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della commissione (che si può identificare nel giorno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo) della violazione di legge;
- b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un ottavo del minimo della sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se quest'ultima è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Se non sono rispettate le condizioni di cui al comma 2, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto d'accertamento e/o d'irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.

4. Quando la liquidazione deve essere eseguita dal comune, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

5. Nei casi d'omissione o d'errore che non ostacolano un'attività d'accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

Art. 17

Sanzioni per omesso pagamento dei tributi

1. Per l'omesso pagamento dei tributi si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta ad un ottavo (3,75) se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza del pagamento.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma a diverso ufficio del comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 18

Interessi moratori

1. Sulle sole somme dovute a titolo di imposta o tassa si applicano gli interessi di mora nella misura del 7% fino al 30-6-1998 e del 2,5% dal 1-7-98 per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.
 2. Il calcolo degli interessi di cui al comma 1 non si applica per la TRSU e per l'ICIAP.
- 11/2/98

TITOLO III

PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONI ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI LA TUTELA CAUTELARE LA RATEAZIONE DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI

Art. 19

Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo

1. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, sono di norma irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento d'ufficio, di rettifica o di liquidazione, motivati a pena di nullità.

2. Nell'atto devono essere indicati, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché i minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione.

3. È ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta ad un quarto e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, contestualmente al pagamento del tributo, se dovuto, e degli interessi calcolati sullo stesso.

4. Non si applica l'adesione di cui al comma 3 nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

5. Le sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento del tributo possono essere irrogate, oltre che con il procedimento di cui al presente articolo ed al successivo art. 18, anche mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.

Art. 20

Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie

1. Il funzionario responsabile del tributo notifica l'atto di contestazione all'autore della violazione ed a soggetti solidalmente obbligati.

2. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione della sanzione, dell'entità della sanzione stessa, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve inoltre contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di contestazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non s'intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido al pagamento dell'importo della sanzione possono procedere alla:

- a) adesione all'atto di contestazione mediante il pagamento di un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, insieme al tributo, se dovuto, ed agli interessi calcolati sullo stesso;
- b) produzione delle deduzioni difensive;
- c) impugnazione alla commissione tributaria provinciale dell'atto di contestazione, che si considera a tutti gli effetti atto d'irrogazione.

4. Nell'ipotesi in cui siano state prodotte le deduzioni difensive, il funzionario responsabile del tributo, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

5. L'adesione del contribuente impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

6. Non si applica l'adesione di cui al comma 3, lettera a), nel caso in cui le sanzioni si riferiscono all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

Art. 21

Decadenza e prescrizione

1. Gli atti d'irrogazione e di contestazione di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1, ad almeno uno degli autori della violazione o dei soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione, i suddetti termini sono prorogati di un anno.

Art. 22

Riscossione della sanzione

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. È fatta salva la possibilità di procedere all'iscrizione a ruolo per le sanzioni relative all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

2. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

3. L'impugnazione del provvedimento d'irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento giurisdizionale.

4. Non è dovuto il pagamento di sanzioni d'importo inferiore a £ 20.000 (ventimila), in applicazione dell'articolo 17, comma 88, della legge 15-5-1997, n. 127.

Art. 23

Ipoteca e sequestro conservativo

1. Se a seguito della notificazione dell'atto di contestazione, del provvedimento d'irrogazione della sanzione o del processo verbale di constatazione della violazione il comune ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, il funzionario responsabile del tributo può chiedere al presidente della commissione tributaria provinciale, con istanza motivata, l'iscrizione d'ipoteca sui beni del trasgressore o dei soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione. Nella stessa istanza o in altra separata, può essere anche richiesta l'autorizzazione a procedere, a mezzo d'ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

2. Le istanze di cui al comma 1, devono essere notificate, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti interessate, le quali, entro venti giorni dalla notifica, possono depositare memorie e documenti difensivi.

3. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non è notificato l'atto d'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 18 del presente regolamento, o l'atto di contestazione o d'irrogazione, nel caso il cui provvedimento cautelare è stato richiesto sulla base del processo verbale di constatazione.

Art. 24

Rateazione della sanzione

1. Il funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta motivata dell'interessato, che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate, il pagamento in rate mensili, di pari importo, della sanzione, secondo i seguenti limiti:

- per le sanzioni d'importo fino a £ 1.000.000 può essere disposta una rateazione fino a 4 rate mensili;
- oltre il suddetto importo è possibile concedere il pagamento della sanzione fino a 12 rate mensili.

2. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva della sanzione.

Art. 25

Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del comune e compensazione

1. Qualora l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione, vantino un credito nei confronti del comune, il pagamento del credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o d'irrogazione, anche se non siano ancora divenuti definitivi.

2. La sospensione del pagamento del credito opera nei limiti della somma risultante dal provvedimento amministrativo o dalla sentenza della commissione tributaria o d'altro organo giurisdizionale.

3. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per i rimborsi pronuncia la compensazione del debito, d'ufficio o su istanza dell'interessato.

4. I provvedimenti di sospensione del pagamento del credito e di compensazione devono essere notificati al trasgressore ed ai soggetti obbligati al pagamento della sanzione e sono impugnabili avanti alla commissione tributaria provinciale, che può anche disporre la sospensione.

TITOLO IV

LE MISURE DELLE SANZIONI DEI TRIBUTI COMUNALI

CAPO I

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 26

Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, anche di variazione di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'imposta o del diritto dovuto, con un minimo di £. 100.000.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 75 per cento della maggiore imposta o diritto dovuti.

Art. 27

Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione e per dichiarazione infedele

1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, anche di variazione, di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, o di dichiarazione infedele, la sanzione può essere ridotta secondo i criteri indicati nell'art. 11, commi 2, lettera b), 5 e 9.

Art. 28

Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto

1. Nei casi in cui la dichiarazione, anche di variazione, di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto, si applica la sanzione di £. 100.000.

Art. 29

Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta o del diritto

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa, o del diritto, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma a diverso Ufficio del Comune o ad un Concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 30
Adesione del contribuente

1. Le sanzioni indicate nel Capo I del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste all'art. 29, sono ridotte ad $1/4$ se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto e degli interessi sugli stessi, se dovuti, e della sanzione.

CAPO II

SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 31

Sanzioni per omessa o infedele denuncia

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 50 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento della tassa dovuta, con un minimo di £ 100.000.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 75 per cento della maggiore tassa dovuta.

Art. 32

Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della denuncia e per denuncia infedele

1. Nei casi di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 50 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, o di dichiarazione infedele, la sanzione può essere ridotta secondo i criteri indicati nell'art. 11, comma 2 lettera b), comma 5 e 9.

Art. 33

Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa

1. Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 50 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, si applica la sanzione di € 100.000.

Art. 34

Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma I non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma a diverso Ufficio del Comune o ad un Concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 35

Adesione del contribuente

1. Le sanzioni indicate nel Capo II del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste dall'art. 34, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa e degli interessi sulla stessa, se dovuti, e della sanzione.

CAPO III

SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 36

Sanzioni per omessa o infedele denuncia

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 70 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di £. 100.000.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa del 75 per cento della maggiore tassa dovuta.

Art. 37

Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della denuncia e per denuncia infedele

1. Nei casi di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 70 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, o di dichiarazione infedele, la sanzione può essere ridotta secondo i criteri indicati nell'art. 11, comma 2 lettera b) comma 5 e 9.

Art. 38

Sanzione per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa

1. Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 70 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, si applica la sanzione amministrativa di £. 50.000.

Art. 39

Sanzioni concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari

1. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis, del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa di £. 200.000.

Art. 40

Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo

1. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 41

Adesione del contribuente

1. Le sanzioni indicate nel presente Capo III del presente regolamento sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

Art. 42

Interessi moratori

1. Sulle sole somme dovute a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ex addizionale ECA e tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni dell'ambiente si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura indicata all'art. 18 a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli al competente concessionario della riscossione.

Art. 43

Sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento

1. Per l'applicazione delle sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77, del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si osservano le norme stabilite in materia di tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

CAPO IV

SANZIONI IN MATERA DI IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI

Art. 44

Sanzioni per l'omessa o infedele denuncia

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, si applica la sanzione amministrativa del 200 per cento dell'ammontare del tributo dovuto, con un minimo di £. 200.000.
2. Se la denuncia è infedele, si applica la sanzione amministrativa del 75 per cento della maggiore imposta dovuta.

Art. 45

Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

Art. 46

Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta, alla mancata esibizione o invio di atti e documenti, alle inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari

1. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di £. 100.000.
2. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nel termine di sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione di £. 200.000.

Art. 47

Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo

1. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 48

Adesione del contribuente

1. Le sanzioni indicate nel Capo IV del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste dall'art. 46, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tritutarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta e degli interessi sull'imposta, se dovuti, e della sanzione.

Art. 49
Interessi moratori

1. Sulle sole somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO V

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art. 50

Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione o denuncia

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di £. 100.000.
2. Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento della maggiore imposta dovuta.

Art. 51

Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia e per quella infedele

1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 o di quella infedele, la sanzione può essere ridotta secondo i criteri indicati nell'art. 11 comma 2 lettera b), comma 5 e 9.

Art. 52

Sanzione per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta

1. Nei casi in cui la dichiarazione o la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta, si applica la sanzione di £. 100.000.

Art. 53

Sanzione concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti ovvero le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari

1. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa di £. 200.000.

Art. 54

Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma a diverso Ufficio del Comune o ad un Concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 55

Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo

1. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 56

Adesione del contribuente

1. Le sanzioni indicate nel Capo V del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste dall'art. 54, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta e degli interessi sull'imposta, se dovuti, e della sanzione.

CAPO VI

SANZIONI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI

Art. 57

Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni comunali

1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni comunali senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa del 100 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a £. 200.000.
2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni comunali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa di £ 200.000 ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo salvo il diritto di regresso.

J. P. Ricci

TITOLO V

LA DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE

Art. 58

Norme applicabili ai procedimenti in corso

1. Ai procedimenti in corso alla data del 1° aprile 1998, si applicano le disposizioni relative ai principi di legalità, d'imputabilità, di colpevolezza e d'intrasmissibilità della sanzione agli eredi, nonché le disposizioni relative alle cuse di non punibilità, al concorso di violazioni ed alle violazioni continuate.

Art. 59

Definizione agevolata dei procedimenti in corso

1. I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'art. 28 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in via solidale, con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato, ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. È comunque esclusa la ripetizione degli importi versati.

2. La definizione agevolata non si applica alle sanzioni per omesso o ritardato pagamento del tributo.

Art. 60

Norme applicabili alle violazioni commesse prima del 1° aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data

1. Per i provvedimenti da notificare a decorrere dalla data del 1° aprile 1998, concernenti le violazioni commesse in vigore della precedente normativa sanzionatoria, il funzionario responsabile deve comparare la sanzione applicabile in base alle vecchie disposizioni e quella risultante dalle norme sui tributi locali modificate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, ed applicare le disposizioni più favorevoli per il contribuente.

2. Ai provvedimenti di cui al comma 1, si applicano tutte le nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle relative ai procedimenti di contestazione e di irrogazione e quelle concernenti la definizione agevolata della sanzione, ove prevista.

Art. 61

Norme applicabili alle violazioni riferite a società, associazioni o enti commesse prima del 1° Aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data

1. Le sanzioni amministrative per le violazioni riferite dalle vigenti disposizioni a società, associazioni od enti se commesse entro il 31 marzo 1998, continuano ad applicarsi nei confronti di tali soggetti e non nei confronti delle persone fisiche che ne sono autrici.

Art. 62

Efficacia delle disposizioni regolamentari

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'1-1-1999.